



COMUNE DI SONNINO

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Garibaldi,1 – Tel. 0773/1719660



Ordinanza n. 40

OGGETTO: Prevenzione del rischio di incendi boschivi per l'anno 2020 nel periodo di massima pericolosità

IL SINDACO

Premesso:

- che la legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, in particolare, l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali", all'articolo 108, lett. C) attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

Tenuto conto:

- che la Regione Lazio con la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 ha **fissato dal 15 Giugno al 30 Settembre di ogni anno** l'arco di tempo considerato di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi nel territorio di competenza;
- che ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, costituiscono altresì, periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;
- che la suddetta legge all'articolo 66 comma 3 testualmente recita: "La Regione e gli Enti Locali promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e la sua propagazione";

Atteso:

- che, il Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- Vista la Legge n. 353/2000 "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

- Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e le modifiche apportate dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244;
- Visto il Decreto Legislativo 152/06 Testo Unico dell'Ambiente;
- Vista la legge 241/1990 e s.m.i;
- Vista la legge regionale n. 39/2002;
- Vista la legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2;
- Gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 c.p.;
- Gli articoli 14 e 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Il Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

1. Il divieto, in tutto il territorio comunale, di compiere azioni che possano arrecare anche solo potenzialmente, pericolo mediato o immediato di incendio nel periodo di massima pericolosità di rischio di incendi boschivi e precisamente nel periodo che va dal 15.06.2020 al 30.09.2020, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti;
2. Il divieto di deposito e di accensione di immondizie di qualsiasi natura, di bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione, incluse l'accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei, ecc.);
3. A tutti gli Enti ed i privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

In tal senso ad essi è quindi fatto obbligo, di adottare i seguenti interventi preventivi su terreni incolti, compresi i boscosi e quelli a macchia mediterranea, anche se non confinanti con strade e altre vie di transito:

- a) la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile di:
 - terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - terreni incolti;
- b) l'effettuazione delle operazioni di pulizia e sfalcio di terreni e giardini privati, testualmente riportate:
 - lo sfalcio dalla vegetazione erbacea spontanea;
 - la potatura della vegetazione spontanea e non, arbustiva ed arborea, che sporge oltre il limite della proprietà sul sedime stradale e/o sul marciapiede pubblico e/o sul suolo pubblico ;

- la completa pulizia dai rifiuti presenti nonché la completa rimozione di eventuale materiale di scarto, anche di risulta di lavori edili, con obbligo di presentazione all' autorità competente della certificazione di avvenuto smaltimento presso idonea discarica autorizzata;
 - il mantenimento nel tempo dello stato di decoro.
- c) La ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19/09/1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- d) la ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Università Agrarie, Comandi Militari) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette di cui al punto precedente) presente lungo fossi, canali, scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- e) la graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni a persone, animale e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;

E' VIETATO INOLTRE

4. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque pericolo d'incendio;
5. Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi;
6. Entro il limite di duecento metri dall'estremo margine del bosco accendere fuochi;
7. Gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

Su chiunque incombe, inoltre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso alle autorità competenti all'uopo preposte;

SANZIONI

- La mancata osservanza degli obblighi previsti e dei divieti sopraindicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi comprese le sanzioni penali previste dalla normativa in materia; ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000;

- Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo **dal 15 Giugno 2020 al 30 Settembre 2020**, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;
- Chiunque cagioni un incendio è punito come previsto dall'articolo 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000 mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 423 e 423 bis c.p.;
- l'Amministrazione Comunale, a fronte della mancata osservanza del presente provvedimento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori, in caso di necessità ed urgenza, potrà eseguire, a cura del servizio Ambiente, la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, con procedura in danno dei proprietari/conduttori inadempienti, a cui saranno addebitati i relativi costi.

DISPONE

- La presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data di emanazione ed ha validità fino al **30/09/2020**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni metereologiche;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune di Sonnino, l'affissione di manifesti nel territorio comunale e l'informazione alla popolazione attraverso i mass media locali.
- La trasmissione del provvedimento alla Prefettura di Latina, Provincia di Latina Settore Ambiente, Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, al Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia per i controlli finalizzati all'osservanza dell'Ordinanza.

RICORSI

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4° della Legge 241/1990 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 29 Maggio 2020



IL SINDACO
Luciano De Angelis